



COMUNE DI SPELLO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

Approvato con deliberazione n. 70 del 30/05/2013

Art. 1

Principi generali

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14 settembre 2000.

Il Comune in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, a tempo indeterminato, determinato ed in part-time, il servizio di mensa aziendale, che viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.

La fruizione del servizio di mensa – buono pasto - è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

- Buono Pasto ordinario attribuibile al personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali nei due rientri pomeridiani;
- Buono Pasto straordinario attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato, dai rispettivi Responsabili titolari di P.O.. In assenza della prescritta autorizzazione il buono pasto non potrà essere erogato. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 36 buoni pasto annui. Tale limite non si applica al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario, soltanto per il periodo autorizzato. Per i Responsabili titolari di P.O., stante l'omnicomprensività del trattamento economico, vale esclusivamente il limite dei 36 buoni pasti straordinari annui.

Art. 3

Diritto al servizio mensa

1. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8,00 ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di

rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8,00 ore di lavoro e 2 ore di rientro.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8,00 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

2. Personale della Polizia Municipale

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro, è attribuito un buono pasto straordinario con gli stessi criteri di cui al punto precedente 1 e le modalità previste all'art. 2.

3. Direttore/Segretario Comunale

Ha diritto ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato, con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e le modalità previste all'art. 2. Nel rispetto della autonomia della figura e della flessibilità organizzativa previste dall'art. 19 del CCNL di categoria, il Segretario attesta la presenza in servizio nelle ore pomeridiane su modello vistato dal Sindaco.

Art. 4

Valore ed utilizzo del buono pasto

In valore nominale del buono pasto in applicazione del presente regolamento è fissato in € 5,29.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di emanazione;

Art.5

Procedura di erogazione dei buoni pasto

I buoni pasto vengono conteggiati e consegnati da un incaricato del servizio competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo.

Art. 6

Disposizioni finali

Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.